

Gazzetta ufficiale

C 402

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
4 dicembre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 402/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7766 — HNA Group/ Aguila) ⁽¹⁾	1
2015/C 402/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7811 — Koch Industries/ BDT Capital Partners/Truck-Lite) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 402/03	Avviso all'attenzione di persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	2
---------------	--	---

Commissione europea

2015/C 402/04	Tassi di cambio dell'euro	3
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2015/C 402/05	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul caso AT.39563(1) — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Relatore: Paesi Bassi	4
2015/C 402/06	Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 22 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul caso AT.39563(2) — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Relatore: Paesi Bassi	5
2015/C 402/07	Relazione finale del consigliere-auditore — AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio	6
2015/C 402/08	Sintesi della decisione della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) [notificata con il numero C(2015) 4336]	8

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 402/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	15
2015/C 402/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	15
2015/C 402/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	16

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 402/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7838 — DSV/UTi Worldwide) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2015/C 402/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7827 — Berkshire Hathaway/Precision Castparts) ⁽¹⁾	18
2015/C 402/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7814 — ENGIE/SOPER/LCV/CDC/CEOLCBH60/CEOLCHA51/CEOLAUX89) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19

ALTRI ATTI

Commissione europea

2015/C 402/15	Avviso destinato a Emrah Erdogan, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/2245 della Commissione	20
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7766 — HNA Group/Aguila)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 402/01)

Il 17 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7766. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7811 — Koch Industries/BDT Capital Partners/Truck-Lite)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 402/02)

Il 27 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7811. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione di persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2015/C 402/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio ⁽²⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio intende modificare le motivazioni per il sig. Emad Hamsho [elencato come n. 204 nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012].

Si informa la persona interessata che può inoltrare al Consiglio, prima del 18 dicembre 2015, una richiesta per ottenere la prevista motivazione all'indirizzo seguente:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 dicembre 2015

(2015/C 402/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0671	CAD	dollari canadesi	1,4213
JPY	yen giapponesi	131,58	HKD	dollari di Hong Kong	8,2701
DKK	corone danesi	7,4584	NZD	dollari neozelandesi	1,6038
GBP	sterline inglesi	0,71220	SGD	dollari di Singapore	1,5010
SEK	corone svedesi	9,2250	KRW	won sudcoreani	1 240,24
CHF	franchi svizzeri	1,0840	ZAR	rand sudafricani	15,2736
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,8273
NOK	corone norvegesi	9,1740	HRK	kuna croata	7,6358
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 733,44
CZK	corone ceche	27,036	MYR	ringgit malese	4,5088
HUF	fiorini ungheresi	310,93	PHP	peso filippino	50,269
PLN	zloty polacchi	4,2859	RUB	rublo russo	72,2652
RON	leu rumeni	4,4585	THB	baht thailandese	38,263
TRY	lire turche	3,0768	BRL	real brasiliano	4,0476
AUD	dollari australiani	1,4550	MXN	peso messicano	17,6658
			INR	rupia indiana	71,1343

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul caso AT.39563(1) — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio

Relatore: Paesi Bassi

(2015/C 402/05)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i comportamenti anticoncorrenziali nei cinque cartelli di cui al progetto di decisione costituiscono accordi e/o pratiche concordate tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE (nonché ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in relazione al cartello nell'Europa nordoccidentale).
 2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione sul prodotto e sulla portata geografica degli accordi e/o delle pratiche concordate rispetto ai cinque cartelli.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato ad infrazioni uniche e continuate distinte relative a vassoi termoformati in plastica polistirene e, solo in relazione all'Europa nordoccidentale, relative anche a vassoi rigidi in plastica polipropilene, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE (nonché ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in relazione all'Europa nordoccidentale).
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo degli accordi e/o delle pratiche concordate nei cinque cartelli era di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE (nonché ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in relazione all'Europa nordoccidentale).
 5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate nei cinque cartelli distinti sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e le parti contraenti dell'accordo SEE (in relazione all'Europa nordoccidentale).
 6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la Commissione ha la competenza territoriale per applicare l'articolo 101 del TFUE (nonché l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE in relazione all'Europa nordoccidentale).
 7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle infrazioni rispetto ai cinque cartelli distinti.
 8. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari della decisione in relazione ai cinque cartelli distinti.
 9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione in relazione ai cinque cartelli distinti.
 10. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 22 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul caso AT.39563(2) — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio

Relatore: Paesi Bassi

(2015/C 402/06)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla determinazione del valore delle vendite.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sui periodi da prendere in considerazione per comminare le ammende.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sulle riduzioni ad hoc applicabili al caso.
 5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione dell'importo delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.
 6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito all'incapacità contributiva.
 7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
 8. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾
AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio
(2015/C 402/07)

Introduzione

1. Il caso in oggetto riguarda intese anticoncorrenziali relative ad alcuni tipi di vassoi utilizzati per l'imballaggio di alimenti freschi, quali carne, pollame e pesce, destinati alla vendita al dettaglio. Le intese hanno presumibilmente avuto luogo rispettivamente in Italia, Europa sudoccidentale («SWE») ⁽²⁾, Europa nordoccidentale («NWE») ⁽³⁾, Europa centrale e orientale («CEE») ⁽⁴⁾ e Francia.
2. Il progetto di decisione concerne cinque intese distinte, ciascuna relativa ad uno di questi territori. Le intese avevano ad oggetto i vassoi termoformati in plastica polistirene, realizzati in polistirene espanso ed estruso. L'intesa relativa alla NWE ha riguardato anche i vassoi rigidi in plastica polipropilene (vassoi rigidi). Le imprese che, ai sensi del progetto di decisione, hanno partecipato in una o più delle cinque intese sono: Linpac ⁽⁵⁾ (Italia, SWE, NWE, CEE e Francia); Ovarpack ⁽⁶⁾ (SWE); Vitembal ⁽⁷⁾ (Italia, SWE, NWE e Francia); Huhtamäki ⁽⁸⁾ (SWE, NWE e Francia); Sirap-Gema ⁽⁹⁾ (Italia, CEE e Francia); Coopbox ⁽¹⁰⁾ (Italia, SWE e CEE); Nespak ⁽¹¹⁾ (Italia); Magic Pack ⁽¹²⁾ (Italia); Silver Plastics ⁽¹³⁾ (NWE e Francia) e Propack ⁽¹⁴⁾ (CEE, solo Ungheria).

Fase dell'indagine

3. L'indagine è stata avviata a seguito di una richiesta d'immunità dalle ammende presentata da Linpac. In seguito a controlli effettuati nel giugno 2008, la Commissione ha ricevuto sei domande di trattamento favorevole.
4. In data 16 luglio 2012, ho ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 2011/695/UE da parte di un'impresa che cercava di ottenere ulteriori informazioni sul contenuto, la natura e la durata delle infrazioni contestate. L'impresa richiedente ha spiegato che era alla ricerca d'investimenti e che le informazioni richieste servivano per procedere a una dettagliata analisi dei rischi.
5. Dopo avere analizzato le informazioni che la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») aveva fornito all'impresa richiedente, ho concluso che l'impresa era già stata sufficientemente informata in merito all'oggetto e allo scopo dell'indagine, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 2011/695/UE. È solo attraverso la comunicazione degli addebiti («CA») che le parti interessate sono informate di tutti gli addebiti formulati nei loro confronti e delle prove utilizzate contro di loro e possono avvalersi pienamente dei diritti di difesa. Se tali diritti fossero di fatto estesi fino ad includere il periodo che precede l'invio della CA, l'efficacia dell'indagine della Commissione ne risulterebbe compromessa ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ La decisione finale situa l'infrazione concernente SWE in Portogallo e Spagna.

⁽³⁾ La decisione finale situa l'infrazione concernente NWE in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia.

⁽⁴⁾ La decisione finale situa l'infrazione concernente CEE in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Le imprese Linpac destinatarie del progetto di decisione sono: Linpac Group Ltd; Linpac Packaging Verona Srl; Linpac Packaging Ltd; Linpac Packaging Holdings SL; Linpac Packaging Pravia SA; Linpac Packaging GmbH; Linpac Packaging Polska Sp zoo; Linpac Packaging Hungária Kft; Linpac Packaging Spol. sro; Linpac Packaging sro; Linpac France SAS e INPAC Distribution SAS.

⁽⁶⁾ Ovarpack Embalagens SA.

⁽⁷⁾ Le imprese Vitembal destinatarie del progetto di decisione sono: Vitembal Holding SAS; Vitembal Société Industrielle SAS; Vitembal GmbH Verpackungsmittel e Vitembal España SL.

⁽⁸⁾ Le imprese Huhtamäki (precedenti e attuali) destinatarie del progetto di decisione sono: Hutamäki Oyj; Huhtamäki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG; ONO Packaging Portugal S.A (precedentemente denominata Huhtamäki Embalagens Portugal SA) e Coveris Rigid (Auneau) France SA.

⁽⁹⁾ Le imprese Sirap-Gema destinatarie del progetto di decisione sono: Italmobiliare SpA; Sirap Gema SpA; Petruzalek GmbH; Petruzalek Kft; Petruzalek sro; Petruzalek Spol sro e Sirap France SAS.

⁽¹⁰⁾ Le imprese Coopbox destinatarie del progetto di decisione sono: Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro Sc (CCPL Sc); Coopbox Group SpA; Poliemme Srl; Coopbox Hispania Slu e Coopbox Eastern sro.

⁽¹¹⁾ Le imprese Nespak destinatarie del progetto di decisione sono Group Guillin SA e Nespak SpA.

⁽¹²⁾ Magic Pack Srl.

⁽¹³⁾ Le imprese Silver Plastics destinatarie del progetto di decisione sono: Johannes Reifenhäuser Holding GmbH Co. KG; Silver Plastics GmbH & Co. KG; Silver Plastics GmbH e Silver Plastics SARL.

⁽¹⁴⁾ Le imprese Propack destinatarie del progetto di decisione sono Bunzl plc e Propack Kft.

⁽¹⁵⁾ Cfr., tra le altre, la sentenza *Dalmine/Commissione*, C-407/04, EU:C:2007:53, paragrafo 60.

Comunicazione degli addebiti

6. Il 21 settembre 2012 la Commissione ha adottato una CA, che è stata notificata ai destinatari del progetto di decisione e ad altre imprese tra il 28 settembre e il 1° ottobre 2012. In seguito alla notifica della CA, la Commissione è stata informata che uno dei destinatari aveva cessato di esistere e che i suoi restanti attivi erano stati trasferiti a un successore. Di conseguenza, la Commissione ha adottato e notificato a tale successore una CA opportunamente corretta. Poiché la nuova versione conteneva soltanto modifiche tecniche rispetto alla CA originale, la versione corretta non è stata notificata anche agli altri destinatari della CA.

Termine per rispondere per iscritto alla CA

7. La DG Concorrenza ha concesso a diverse parti una proroga del termine inizialmente previsto per rispondere per iscritto alla CA. Non ho ricevuto richieste di ulteriori proroghe.

Accesso al fascicolo

8. L'accesso al fascicolo è avvenuto per mezzo di CD-Rom e, per quanto riguarda alcune informazioni, direttamente presso i locali della Commissione. La DG Concorrenza si è occupata di alcune richieste di accesso supplementari. Non ho ricevuto domande relative all'accesso al fascicolo.

L'accesso alle risposte alla CA delle altre parti

9. A più riprese nel corso della procedura, la Commissione ha concesso alle parti accesso a versioni non riservate di alcuni passaggi e di alcuni allegati delle risposte alla CA di altre parti. Alcune parti hanno fatto riferimento a tali documenti durante l'audizione orale. La DG Concorrenza ha concesso alle parti che ne hanno fatto richiesta il tempo necessario per presentare, dopo l'audizione orale, osservazioni scritte sui documenti ricevuti prima dell'audizione. Le parti alle quali la Commissione ha concesso l'accesso a documenti supplementari dopo l'audizione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sui medesimi.

Audizione orale

10. L'audizione orale si è svolta nell'arco di tre giorni, dal 10 al 12 giugno 2013. Tutte le imprese destinatarie della CA, tranne una, hanno partecipato. Ho respinto la domanda di un'impresa — che ha espressamente confermato di non avere chiesto in precedenza di essere sentita — che aveva richiesto di essere ammessa all'audizione orale in qualità di osservatore. Le norme applicabili non prevedono, in tali circostanze, che il destinatario di una CA possa partecipare in qualità di osservatore all'audizione orale degli altri destinatari che hanno chiesto di essere sentiti.

Il progetto di decisione

11. Dopo aver sentito le imprese destinatarie della CA, la Commissione ha ritirato gli addebiti nei confronti di due imprese. Ha inoltre ridotto la portata della responsabilità di diverse altre imprese rispetto alla valutazione preliminare formulata nella CA.
12. Per quanto riguarda l'Italia, le sei imprese interessate sono state ritenute responsabili di infrazioni di durata più breve rispetto a quanto presunto nella CA. A proposito della SWE, i periodi per cui è stata accertata la responsabilità sono stati ridotti, rispetto agli addebiti mossi dalla Commissione, per quattro delle cinque imprese interessate. Tutte le imprese ritenute responsabili delle attività d'intesa relative alla NWE si sono viste ridurre la durata dell'infrazione rispetto alla valutazione preliminare descritta nella CA. Nel caso della CEE, quattro delle cinque imprese interessate sono state ritenute responsabili d'infrazioni di durata inferiore rispetto a quanto stabilito nella CA. Per quanto riguarda l'intesa in Francia, è stato concluso che tutte le imprese ritenute responsabili hanno partecipato all'infrazione per periodi più brevi di quanto sostenuto nella CA.
13. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la propria posizione, giungendo ad una conclusione positiva.
14. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i propri diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 22 giugno 2015

Wouter WILS

Sintesi della decisione della Commissione**del 24 giugno 2015****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(Caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio)**

[notificata con il numero C(2015) 4336]

(I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

(2015/C 402/08)

Il 24 giugno 2015 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Il 24 giugno 2015 la Commissione europea ha adottato una decisione indirizzata a 41 entità giuridiche per violazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, per alcuni dei destinatari, anche dell'articolo 53 dell'accordo SEE (in prosieguo «la decisione»). La decisione concerne cinque cartelli distinti, riguardanti vassoi in plastica polistirene («vassoi termoformati») e, in relazione a uno dei cartelli, anche vassoi in plastica polipropilene («vassoi rigidi») ⁽²⁾ usati per imballaggi al dettaglio di alimenti freschi come carne, pollame, frutta e pesce.
- (2) La decisione è indirizzata a: i) Linpac ⁽³⁾, ii) Vitembal ⁽⁴⁾, iii) Coopbox ⁽⁵⁾, iv) Sirap-Gema ⁽⁶⁾, v) Silver Plastics ⁽⁷⁾, vi) Huhtamäki ⁽⁸⁾, vii) Nespak ⁽⁹⁾, viii) Magic Pack ⁽¹⁰⁾, ix) Propack ⁽¹¹⁾ e x) Ovarpack ⁽¹²⁾.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (3) A seguito di una domanda di immunità presentata da Linpac ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso dal 4 al 6 giugno 2008 presso le sedi di vari fabbricanti di vassoi per imballaggi alimentari in vari Stati membri.
- (4) In seguito agli accertamenti, la Commissione ha ricevuto domande di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole da parte di Vitembal, Sirap-Gema, Coopbox, Ovarpack, Silver Plastics e Magic Pack. Durante l'indagine, la Commissione ha inviato alle parti coinvolte varie richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 o del punto 12 della comunicazione sul trattamento favorevole.
- (5) Il 21 settembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti dei destinatari della decisione. Tutti i destinatari hanno replicato alla comunicazione degli addebiti e hanno partecipato all'audizione tenutasi dal 10 al 12 giugno 2013.
- (6) Il 15 giugno 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 24 giugno 2015 la Commissione ha adottato la decisione.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, p. 1.

⁽²⁾ Solo per quanto riguarda il cartello nell'Europa nordoccidentale (cfr. infra).

⁽³⁾ Linpac Group Ltd, Linpac Packaging Verona Srl, Linpac Packaging Holdings SL, Linpac Packaging Pravia SA, Linpac Packaging GmbH, Linpac Packaging Polska Sp zoo, Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol Sro, Linpac Packaging Sro, Linpac France SAS e Linpac Distribution SAS.

⁽⁴⁾ Vitembal Holding SAS, Vitembal Societe Industrielle SAS, Vitembal GmbH Verpackungsmittel e Vitembal España, SL.

⁽⁵⁾ CCPL Sc, Coopbox Group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania Slu. e Coopbox Eastern sro.

⁽⁶⁾ Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. sro e Sirap France SAS.

⁽⁷⁾ Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, Silver Plastics GmbH & Co. KG, Silver Plastics GmbH e Silver Plastics SARL.

⁽⁸⁾ Huhtamäki Oyj, Huhtamäki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG e Coveris Rigid (Auneau) France SAS. Inoltre, Ono Packaging Portugal SA è destinataria della decisione in quanto successore di Huhtamäki Embalagens Portugal SA.

⁽⁹⁾ Groupe Guillin SA e Nespak SpA.

⁽¹⁰⁾ Magic Pack Srl.

⁽¹¹⁾ Bunzl plc e Propack Kft.

⁽¹²⁾ Ovarpack Embalagens SA.

2.2. Sintesi delle infrazioni

- (7) La decisione riguarda cinque cartelli distinti, ciascuno dei quali attuato in una diversa regione geografica all'interno del SEE, segnatamente: Italia, Europa sudoccidentale (Spagna e Portogallo), Francia, Europa centrale e orientale (Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e Ungheria) ed Europa nordoccidentale (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia). I cartelli sono stati attuati da fabbricanti di vassoi e, per quanto riguarda l'Europa sudoccidentale e l'Europa centrale e orientale, anche da distributori. La seguente tabella illustra la durata complessiva di ciascun cartello e la partecipazione delle imprese ai cartelli ⁽¹⁾.

Cartello e durata Società	Italia 18 giugno 2002 – 17 dic. 2007	Europa sudoccidentale 2 marzo 2000 – 13 feb. 2008	Europa nordoccidentale 13 giugno 2002 – 29 ott. 2007	Francia 3 sett. 2004 – 24 nov. 2005	Europa centrale e orientale 5 nov. 2004 – 24 sett. 2007
Linpac	✓	✓	✓	✓	✓
Vitembal	✓	✓	✓	✓	
Huhtamäki		✓	✓	✓	
Sirap-Gema	✓			✓	✓
Coopbox	✓	✓			✓
Nespak	✓				
Magic-Pack	✓				
Silver Plastics			✓	✓	
Ovarpack		✓			
Propack					✓

- (8) Sebbene i cartelli abbiano riguardato lo stesso prodotto, abbiano coinvolto in una certa misura alcuni degli stessi partecipanti e siano stati attuati durante periodi in parte sovrapposti, gli elementi obiettivi e le prove che collegano i comportamenti anticoncorrenziali delle parti in tutte e cinque le regioni non sono sufficienti nel presente caso per stabilire che le imprese perseguissero un unico piano d'insieme mirato alla distorsione della concorrenza a livello del SEE o in più di una delle cinque regioni. Pertanto, si ritiene che le pratiche illegali intraprese nelle cinque regioni costituiscano cinque cartelli separati. Alla luce delle somiglianze riscontrate tra i cartelli, tuttavia, per motivi di opportunità e di efficacia amministrativa, la Commissione ha trattato i cinque cartelli nell'ambito di un unico procedimento amministrativo.
- (9) Con alcune differenze tra i cinque cartelli, i partecipanti ai cartelli hanno preso parte a riunioni e contatti bilaterali e multilaterali mirati a restringere la concorrenza accordandosi sulla fissazione dei prezzi e sull'assegnazione della clientela e dei mercati, scambiandosi informazioni sensibili sui prezzi e manipolando le aste ⁽²⁾. Gli obiettivi principali degli accordi anticoncorrenziali erano tenere alti i prezzi, trasferire il prezzo crescente delle materie prime in maniera coordinata e mantenere lo status quo relativo all'assegnazione storica della clientela e dei mercati. I distributori Ovarpack e Propack hanno partecipato attivamente ad alcune delle pratiche anticoncorrenziali e hanno contribuito alla loro attuazione e al loro monitoraggio.

2.3. Destinatari

- (10) Le seguenti entità sono ritenute responsabili, per i periodi indicati, della violazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato nelle aree geografiche indicate ⁽³⁾. Alcune delle entità elencate sono responsabili in quanto partecipanti diretti, altre in quanto società controllanti di entità che hanno partecipato direttamente all'infrazione e altre sia in quanto partecipanti diretti sia in quanto società controllanti di entità che hanno partecipato direttamente all'infrazione.

⁽¹⁾ La durata complessiva indicata dei cartelli non corrisponde alla durata della partecipazione individuale delle imprese indicate. Il periodo di partecipazione di ciascuna impresa è specificato alle sezioni 2.3 e 2.4.1. punto 15.

⁽²⁾ Non vi sono evidenze di manipolazione delle aste nei cartelli relativi all'Europa sudoccidentale e all'Europa nordoccidentale, né di assegnazione della clientela o dei mercati nel cartello relativo all'Europa nordoccidentale.

⁽³⁾ Il cartello relativo all'Europa nordoccidentale costituisce anche una violazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Italia:

- a) Linpac Packaging Verona Srl e Linpac Group Ltd (solo come società controllante), dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007;
- b) Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA (solo come società controllante), dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007;
- c) Nespak SpA e Groupe Guillin SA (solo come società controllante), dal 7 ottobre 2003 al 6 settembre 2006;
- d) Vitembal Holding SAS dal 5 luglio 2002 al 17 dicembre 2007;
- e) Magic Pack Srl dal 13 settembre 2004 al 7 marzo 2006;
- f) Poliemme Srl dal 18 giugno 2002 al 29 maggio 2006, Coopbox Group SpA e CCPL Sc, dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007.

Europa sudoccidentale:

- g) Linpac Packaging Pravia SA dal 2 marzo 2000 al 26 settembre 2007, Linpac Packaging Holdings SL e Linpac Group Ltd (solo come società controllante), dal 2 marzo 2000 al 13 febbraio 2008;
- h) Vitembal España, SL⁽¹⁾ e Vitembal Holding SAS, dal 7 ottobre 2004 al 25 luglio 2007;
- i) Coopbox Hispania S.l.u. dal 2 marzo 2000 al 13 febbraio 2008, CCPL S.c. (solo come società controllante) dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008;
- j) ONO Packaging Portugal SA e Huhtamäki Oyj (solo come società controllante), dal 7 dicembre 2000 al 18 gennaio 2005⁽²⁾;
- k) Ovarpack Embalagens SA, dal 7 dicembre 2000 al 12 gennaio 2005 e dal 25 ottobre 2007 al 13 febbraio 2008.

Europa nordoccidentale:

- l) Linpac Packaging GmbH e Linpac Group Ltd (solo come società controllante), dal 13 giugno 2002 al 29 ottobre 2007;
- m) Vitembal GmbH Verpackungsmittel e Vitembal Holding SAS (solo come società controllante), dal 13 giugno 2002 al 12 marzo 2007;
- n) Huhtamäki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG dal 13 giugno 2002 al 20 giugno 2006, Huhtamäki Oyj (solo come società controllante) dal 1° gennaio 2003 al 20 giugno 2006;
- o) Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (solo come società controllante), dal 13 giugno 2002 al 29 ottobre 2007.

Europa centrale e orientale:

- p) Linpac Packaging Polska Sp zoo, Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol Sro, Linpac Packaging Sro, Linpac Packaging GmbH e Linpac Group Ltd (solo come società controllante), dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007;
- q) Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek Spol. sro, Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA (solo come società controllante), dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007;
- r) Coopbox Eastern s.r.o. dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007, CCPL Sc (solo come società controllante) dall'8 dicembre 2004 al 24 settembre 2007.
- s) Propack Kft. dal 13 dicembre 2004 al 15 settembre 2006, Bunzl plc (solo come società controllante) dal 1° luglio 2005 al 15 settembre 2006. Propack Kft. e Bunzl plc sono responsabili per l'infrazione nella misura in cui questa riguarda l'Ungheria.

⁽¹⁾ La Commissione non ha inflitto alcuna ammenda a Vitembal España, SL poiché questa entità è stata posta in liquidazione.

⁽²⁾ Non sono state inflitte ammende a ONO Packaging Portugal SA e a Huhtamäki Oyj poiché sono scaduti i termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Francia:

- t) Linpac France SAS, Linpac Distribution SAS e Linpac Group Ltd (solo come società controllante), dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005;
- u) Sirap France SAS, Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA (solo come società controllante), dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005;
- v) Vitembal SociEtE Industrielle SAS ⁽¹⁾ e Vitembal Holding SAS, dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005;
- w) Coveris Rigid (Auneau) France SAS e Huhtamäki Oyj (solo come società controllante), dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005;
- x) Silver Plastics SARL, Silver Plastics GmbH (solo come società controllante) e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (solo come società controllante), dal 29 giugno 2005 al 5 ottobre 2005.

2.4. Mezzi di ricorso

- (11) La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende ⁽²⁾ e la comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole ⁽³⁾.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (12) L'importo di base delle ammende inflitte alle imprese è stato fissato facendo riferimento al valore delle vendite di ciascuna impresa dei prodotti oggetto dei cartelli nella zona geografica rilevante durante l'ultimo esercizio sociale completo della sua partecipazione al cartello. Per ciascuno dei cinque cartelli, sono comprese tutte le vendite nella regione interessata di vassoi termoformati per imballaggi alimentari al dettaglio. Per il cartello relativo all'Europa nordoccidentale, sono compresi anche i vassoi rigidi. Poiché la durata del cartello in Francia non copre un «esercizio sociale completo», la Commissione ha stabilito il valore delle vendite in riferimento alle vendite annuali medie del periodo 2004-2005 (la somma del valore delle vendite realizzate nel 2004 e nel 2005 divisa per due). La Commissione ha considerato tale valore medio annuale come un'indicazione del valore delle vendite per il calcolo delle ammende.
- (13) Per i distributori, la Commissione ha basato il proprio calcolo sul valore della tariffa di distribuzione/servizio applicata per il prodotto oggetto del cartello, ossia il margine lordo del distributore. Tale metodo di calcolo garantisce che non vi sia il rischio di un doppio conteggio delle vendite effettuate da altri partecipanti al cartello tramite i distributori coinvolti nel cartello.
- (14) Nel fissare il coefficiente per l'importo variabile dell'ammenda («coefficiente di gravità») e l'importo supplementare inteso a dissuadere le imprese dal prender parte a cartelli («tariffa d'ingresso»), la Commissione ha preso in considerazione la natura delle infrazioni e il fatto che ciascuna infrazione era composta di diversi elementi (fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato, scambio di informazioni sensibili ecc.). Su tale base, la Commissione ha fissato un coefficiente di gravità e una tariffa d'ingresso del 16 % per tutte le imprese in ciascuno dei cartelli. Nei casi in cui un destinatario sia stato ritenuto l'unico responsabile per porzioni dell'infrazione e responsabile in solido con la sua controllante per il resto dell'infrazione, la Commissione ha applicato la tariffa d'ingresso solo per la parte dell'ammenda per la quale ha accertato l'esistenza di una responsabilità in solido.
- (15) Per ciascuna impresa e ciascun cartello, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di gravità è stato moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, arrotondando per difetto il numero dei mesi. I moltiplicatori relativi alla durata della partecipazione sono i seguenti:

Impresa	Italia	Europa sudocc.	Europa nordocc.	Europa centrale e orientale	Francia
Linpac	5,5	7,91	5,33	2,83	1,16
Vitembal	5,41	2,75	4,75		1,16
Sirap-Gema	5,5			2,83	1,16
Coopbox	5,5	5,58		2,75	

⁽¹⁾ La Commissione non ha inflitto alcuna ammenda a Vitembal Societe Industrielle SAS poiché questa entità è stata posta in liquidazione.

⁽²⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

Impresa	Italia	Europa sudocc.	Europa nordocc.	Europa centrale e orientale	Francia
Coopbox Hispania Slu ⁽¹⁾		2,25 2			
Coopbox Eastern sro ⁽¹⁾				0,08	
Poliemme Srl ⁽¹⁾	0,33 0,91				
Silver Plastics			5,33		0,25
Magic Pack	1,41				
Nespack	2,91				
Huhtamäki			3,41		1,16
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co KG ⁽¹⁾			0,5		
Propack					
Propack Kft. ⁽¹⁾				0,5	
Bunzl plc ⁽¹⁾				1,16	
Ovarpack		0,25			

⁽¹⁾ Periodo di responsabilità esclusiva.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

- (16) La Commissione non ha applicato un aumento degli importi di base per circostanze aggravanti. Essa ha invece concesso una riduzione del 5 % a Magic Pack in relazione al cartello in Italia e a Silver Plastics in relazione al cartello in Francia, in considerazione del loro coinvolgimento sostanzialmente limitato in tali cartelli. A Silver Plastics è stata altresì concessa una riduzione del 5 % delle ammende inflitte per la sua partecipazione al cartello riguardante l'Europa nordoccidentale in ragione della sua collaborazione efficace al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

- (17) Gli importi individuali delle ammende (prima dell'applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole) relative a ciascun cartello non superano il 10 % del fatturato realizzato nel 2014 a livello mondiale da ciascuna delle imprese coinvolte nel cartello.
- (18) Si sottolinea inoltre che nessuna delle imprese coinvolte in più di un cartello è stata esposta a sanzioni aggregate superiori al 10 % del fatturato globale.

2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione delle ammende

- (19) Linpac è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi probatori tali da soddisfare le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole riguardo a tutti e cinque i cartelli. Le ammende da imporre a Linpac sono state ridotte del 100 %. Le riduzioni concesse alle altre imprese in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole in relazione a ciascun cartello sono riassunte nella tabella seguente.

	Europa centrale e orientale	Francia	Italia	Europa nordocc.	Europa sudocc.
Linpac	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Vitembal	—	50 %	45 %	50 %	45 %
Sirap-Gema	50 %	30 %	30 %	—	—

	Europa centrale e orientale	Francia	Italia	Europa nordocc.	Europa sudocc.
Coopbox	30 %	—	20 %	—	30 %
Silver Plastics	—	10 %	—	—	—
Magic Pack	—	—	10 %	—	—
Ovarpack	—	—	—	—	20 %

(20) La Commissione ha concluso che la domanda di trattamento favorevole presentata da Silver Plastic per il cartello relativo all'Europa nordoccidentale non soddisfaceva le condizioni per una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole (¹).

2.4.5. Riduzione delle ammende in considerazione della durata del procedimento

(21) La Commissione ha concesso una riduzione a carattere eccezionale del 5 % dell'ammenda a ciascuno dei destinatari in ciascun cartello a motivo della notevole durata del procedimento e delle circostanze particolari del presente caso. La riduzione è stata applicata dopo l'applicazione del limite del 10 % del fatturato, per garantire che avesse effetto sulle ammende inflitte a tutti i destinatari.

2.4.6. Incapacità contributiva

(22) Tre imprese hanno invocato la propria incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 in materia di ammende. Basandosi su un'analisi della situazione finanziaria individuale delle imprese e dello specifico contesto sociale ed economico, la Commissione ha ridotto le ammende inflitte a due delle tre imprese e ha respinto la richiesta della terza impresa.

3. CONCLUSIONE

(23) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Per l'infrazione relativa all'Italia:

- 1) Linpac Packaging Verona Srl e Linpac Group Ltd, responsabili in solido: EUR 0;
- 2) Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA, responsabili in solido: EUR 29 738 000;
- 3) Nespak SpA e Groupe Guillin SA, responsabili in solido: EUR 4 996 000;
- 4) Vitembal Holding SAS: EUR 295 000;
- 5) Magic Pack Srl: EUR 3 263 000;
- 6) Poliemme Srl: EUR 321 000;
- 7) Poliemme Srl, Coopbox Group SpA e CCPL Sc, responsabili in solido: EUR 10 382 000;
- 8) Coopbox Group SpA e CCPL Sc, responsabili in solido: EUR 11 434 000.

Per l'infrazione relativa all'Europa sudoccidentale:

- 9) Linpac Packaging Pravia SA: EUR 0;
- 10) Linpac Packaging Holdings SL, Linpac Group Ltd e Linpac Packaging Pravia SA, responsabili in solido: EUR 0;
- 11) Vitembal Holding SAS: EUR 295 000;
- 12) Coopbox Hispania Slu e CCPL Sc, responsabili in solido: EUR 9 660 000;
- 13) Coopbox Hispania Slu: EUR 1 295 000;
- 14) Ovarpack Embalagens SA: EUR 67 000.

(¹) Come dichiarato al paragrafo 16, è stata comunque concessa a Silver Plastic una riduzione per la sua collaborazione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

Per l'infrazione relativa all'Europa nordoccidentale:

- 15) Linpac Packaging GmbH e Linpac Group Ltd, responsabili in solido: EUR 0;
- 16) Vitembal GmbH Verpackungsmittel e Vitembal Holding SAS, responsabili in solido: EUR 265 000;
- 17) Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG e Huhtamäki Oyj, responsabili in solido: EUR 10 727 000;
- 18) Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG: EUR 79 000;
- 19) Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, responsabili in solido: EUR 20 317 000.

Per l'infrazione relativa all'Europa centrale e orientale:

- 20) Linpac Packaging Polska Sp zoo, Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol Sro, Linpac Packaging Sro, Linpac Packaging GmbH e Linpac Group Ltd, responsabili in solido: EUR 0;
- 21) Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek Spol. sro, Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA, responsabili in solido: EUR 943 000;
- 22) Coopbox Eastern sro e CCPL S.c., responsabili in solido: EUR 591 000;
- 23) Coopbox Eastern sro: EUR 11 000;
- 24) Propack Kft. e Bunzl plc, responsabili in solido: EUR 53 000;
- 25) Propack Kft.: EUR 12 000.

Per l'infrazione relativa alla Francia:

- 26) Linpac France SAS, Linpac Distribution SAS e Linpac Group Ltd, responsabili in solido: EUR 0;
 - 27) Sirap France SAS, Sirap-Gema SpA e Italmobiliare SpA, responsabili in solido: EUR 5 207 000;
 - 28) Vitembal Holding SAS: EUR 265 000;
 - 29) Coveris Rigid (Auneau) France SAS e Huhtamäki Oyj, responsabili in solido: EUR 4 756 000;
 - 30) Silver Plastics SARL, Silver Plastics GmbH e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, responsabili in solido: EUR 893 000.
-

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 402/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	11.10.2015
Durata	11.10 - 31.12.2015
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	MAC/8C3411
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	59/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 402/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	14.10.2015
Durata	14.10 - 31.12.2015
Stato membro	Spagna
Stock o gruppo di stock	GFB/567-
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	61/DSS

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2015/C 402/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	17.10.2015
Durata	17.10 - 31.12.2015
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	SRX/67AKXD
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	62/TQ104

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7838 — DSV/UTi Worldwide)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 402/12)

1. In data 26 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa DSV A/S («DSV», Danimarca) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa UTi Worldwide («UTiW», Isole Vergini britanniche) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - DSV è un'impresa operante su scala mondiale nel trasporto merci e nella logistica che presta servizi di spedizione merci per via terrestre, aerea e marittima e offre soluzioni logistiche in circa 75 paesi,
 - UTiW è un'impresa internazionale che opera nei servizi e nelle soluzioni per la catena di approvvigionamento prestando servizi di trasporto merci, logistica contrattuale e distribuzione in circa 60 paesi.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7838 — DSV/UTi Worldwide, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7827 — Berkshire Hathaway/Precision Castparts)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 402/13)

1. In data 27 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Berkshire Hathaway Inc. («Berkshire Hathaway», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Precision Castparts Corp. («PCC», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Berkshire Hathaway: holding le cui controllate operano in settori quali l'assicurazione e la riassicurazione, i servizi pubblici e l'energia, il trasporto di merci per ferrovia, la finanza, l'industria manifatturiera, il commercio al dettaglio e i servizi,
 - PCC: opera su scala mondiale nella fabbricazione di componenti e prodotti in metallo complesso per l'industria aerospaziale, il settore dell'energia e i mercati industriali in genere.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7827 — Berkshire Hathaway/Precision Castparts, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7814 — ENGIE/SOPER/LCV/CDC/CEOLCBH60/CEOLCHA51/CEOLAUX89)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 402/14)

1. In data 27 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione la Caisse des Dépôts et Consignations («CDC») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di CEOLCBH60, CEOLCHA51 e CEOLAUX89 («le imprese»), controllate da La Compagnie du Vent («LCV»), controllata in ultima istanza da ENGIE e SOPER, mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - ENGIE è una società di diritto francese che opera su scala mondiale prestando servizi energetici, in particolare nel campo dell'energia elettrica e del gas naturale, lungo l'intera catena del valore, comprese la produzione e la distribuzione. ENGIE detiene il 59 % delle quote di LCV,
 - SOPER è una società per azioni di diritto francese. Si tratta di una holding la cui unica attività consiste nel detenere il 41 % delle quote di LCV. SOPER non ha registrato alcun fatturato nel 2014,
 - LCV è una società di diritto francese che opera nel settore dell'energia eolica e fotovoltaica rinnovabile. Le sue attività consistono nella localizzazione, nella pianificazione e nello sviluppo di siti energetici eolici e fotovoltaici. Nel SEE LCV opera solo in Francia. ENGIE detiene il 59 % delle quote nel capitale di LCV, mentre il 41 % rimanente è detenuto da SOPER. A sua volta LCV detiene il 100 % delle quote nelle imprese oggetto dell'operazione,
 - CDC è un ente del settore pubblico francese che ha sempre collaborato con le autorità francesi per far progredire lo sviluppo socioeconomico del paese e la modernizzazione del settore finanziario. Attualmente è un gruppo finanziario e un gestore di fondi che attua progetti nel settore pubblico e svolge attività sul mercato libero,
 - CEOLCBH60, CEOLCHA51 e CEOLAUX89 sono società di diritto francese che operano nello sviluppo, nella costruzione e nella commercializzazione di parchi eolici. Ciascuna di esse è proprietaria di un parco eolico in Francia e tutte e tre sono interamente di proprietà di LCV.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7814 — ENGIE/SOPER/LCV/CDC/CEOLCBH60/CEOLCHA51/CEOLAUX89, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato a Emrah Erdogan, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/2245 della Commissione

(2015/C 402/15)

1. La posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

- Al-Qaeda,
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda, e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi, i o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 30 novembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di Emrah Erdogan all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda.

Emrah Erdogan può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA
Tel: +1 212 963 2671
Fax: +1 212 963 1300/3778
Email: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 4.

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/2245 ⁽¹⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽²⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Emrah Erdogan all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

- (1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) e
- (2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) 2015/2245 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2015/2245 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 318 del 4.12.2015, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT